



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Gestione delle Risorse
Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali
Il Dirigente

Roma, 28 gennaio 2020

Oggetto: Assistenza fiscale per l'anno 2020 ai dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Modello 730/2020.

1. Premessa

Al fine di consentire ai dipendenti CNR l'effettuazione degli adempimenti concernenti l'assistenza fiscale per l'anno 2020, nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, si allega (All. 1) alla presente direttiva lo scadenario delle attività alle quali sono obbligati i dipendenti, il CNR ed i CAF o Professionisti abilitati, con lo scopo di fornire una agevole guida operativa dei principali adempimenti da svolgere alle relative scadenze.

2. Modello 730 precompilato

L'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile 2020, metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato in un'apposita sezione del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per poter accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che va richiesto direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Il modello 730 precompilato, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, può essere accettato o modificato da parte del contribuente.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli.

Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente all'Agenzia delle Entrate, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

3. Assistenza fiscale

Il CNR per l'anno 2020 non presterà assistenza fiscale "diretta" nei confronti dei propri dipendenti, non avendo a disposizione le risorse necessarie per gestire direttamente le attività in questione.

Pertanto ai dipendenti del CNR l'assistenza fiscale per la compilazione e la presentazione del modello 730/2020, potrà essere fornita esclusivamente dai CAF e dai professionisti abilitati.

Il CNR, in ossequio alle prescrizioni normative, non potrà stipulare alcuna convenzione con i CAF o con i professionisti abilitati.

Ciascun dipendente è pertanto libero di rivolgersi personalmente al CAF ovvero al professionista abilitato di propria fiducia per la presentazione e l'elaborazione del modello 730/2020 – redditi 2019 senza darne comunicazione al CNR.

4. CNR in qualità di sostituto d'imposta

Il CNR in qualità di sostituto d'imposta sarà obbligato a tener conto, con le consuete modalità, dei risultati delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri di assistenza effettuando, alle scadenze previste, il conguaglio in busta paga delle imposte risultanti a debito ed a credito.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data di trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Per completezza di informazione si ricorda che ai sensi dell'art. 1 c. 137 della l. 266/2005 la trattenuta del debito o il rimborso del credito d'imposta, risultanti dal modello 730/2020 – redditi 2019, si eseguiranno, in busta paga, con riferimento alla singola imposta ed addizionale, a partire da 13 euro.

5. Borsisti ed assegnisti di ricerca

Il decreto legge n. 69/2013, con l'art. 51 bis ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all'assistenza fiscale e quindi alla presentazione del modello 730 anche a soggetti che nell'anno di presentazione della dichiarazione non hanno un sostituto d'imposta di riferimento; rientrano in tale

casistica i borsisti ed assegnisti di ricerca in quanto titolari di redditi previsti dall'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR.

Per quanto d'interesse in questa sede, si segnala che i soggetti titolari di borse di studio o di assegni di ricerca potranno presentare il modello 730/2020 – redditi 2019 a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio” andrà opportunamente compilata la casella **“730 senza sostituto”**.

Naturalmente in questi casi le dichiarazioni verranno gestite direttamente dall'Agenzia delle Entrate, rimanendo il CNR totalmente estraneo al procedimento.

Per quanto sopra esposto, si pregano i Dirigenti e/o Direttori delle Unità Organiche e delle Strutture del CNR a dare la più ampia diffusione alla presente circolare **ai borsisti ed assegnisti di ricerca** al fine di informarli sull'osservanza della particolare presentazione del modello **“730 senza sostituto”** per evitare all'ente la lavorazione delle numerose comunicazione di diniego presentate all'Agenzia delle Entrate dei risultati relativi ai modelli 730/4 presentati dagli stessi.

6. Modello Redditi Persone Fisiche 2020

Resta, comunque, ferma la possibilità per il dipendente, in alternativa al modello 730, di dichiarare i redditi 2019 con il modello Redditi Persone Fisiche 2020; in questo caso non si potrà usufruire del conguaglio in busta paga del risultato delle imposte a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione.

Il Dirigente
(Dott. Fabrizio Fratini)

Allegati:

1) scadenario e contenuto degli adempimenti del dipendente, del CNR e dei CAF/Professionisti abilitati.